

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5535 del 18/10/2017
Oggetto	DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR 13/2015 - TEMA SISTEMI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RUSSI, VIA ROMAGNOLI N. 4 - AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R3-R4) COMPRESSE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5722 del 17/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno diciotto OTTOBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DLGS 152/2006 E SMI, ART. 208 - LR n. 13/2015 - **TEMA SISTEMI SPA CON SEDE LEGALE E IMPIANTO IN COMUNE DI RUSSI, VIA ROMAGNOLI N. 4 – AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI RECUPERO (R3-R4) COMPRESSE OPERAZIONI DI STOCCAGGIO (R13-D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI COSTITUITI DA GAS IN CONTENITORI A PRESSIONE**

IL DIRIGENTE

VISTO il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norme in materia ambientale, in particolare il Titolo I della Parte IV in materia di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATO in particolare l'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi recante disciplina dell'Autorizzazione Unica (AU) per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti autorizzativi in materia di gestione dei rifiuti;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata in data 23/12/2016 (PGRA/2016/15949) dalla società **Tema Sistemi SpA** (C.F.-P.IVA: 01804440731) con sede legale in Comune di Russi, Via Romagnoli n. 4 (pratica Arpae n. 1401/2017) per il rilascio di **Autorizzazione Unica**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla realizzazione e alla gestione di un **nuovo impianto di recupero (R3-R4) comprese operazioni di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti pericolosi costituiti da gas in contenitori a pressione** in Comune di Russi, Via Romagnoli n. 4;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica Arpae n. 1401/2016, emerge che:

- la società Tema Sistemi SpA, che svolge servizi nel settore dell'antincendio e in particolare nell'ambito della manutenzione di tali sistemi, intende realizzare e gestire un nuovo impianto di recupero di rifiuti pericolosi costituiti da bombole contenenti Halon (codice EER 160504*) mediante operazioni di:
 - svuotamento, compresa bonifica per il recupero/riciclo (R4) dei contenitori in pressione da utilizzare per la loro funzione originaria nell'impianto stesso,
 - trattamento fisico per il recupero/riciclo (R3) dell'Halon mediante filtrazione, essiccamento e separazione azoto per rimessa a titolo, con travaso in bombole, per il riutilizzo cessando la qualifica di rifiuto.

previa verifica analitica della trattabilità dell'Halon contenuto.

Oltre alla messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso in attesa del successivo recupero (R3-R4) nell'impianto, è previsto un deposito preliminare (D15) per le bombole contenenti Halon non recuperabile che sono da destinare allo smaltimento esterno. Tali operazioni di stoccaggio (R13/D15) costitui-

scono attività ausiliarie, funzionali e strettamente connesse con il trattamento per il recupero (R3/R4) nell'impianto delle bombole contenenti Halon.

Nell'impianto è inoltre previsto, come operazione autonoma di stoccaggio, un ulteriore deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi costituiti da bombole contenenti Freon (codice EER 140601*) da destinare allo smaltimento esterno;

- si tratta di due tipologie di rifiuti pericolosi costituiti da gas (Halon e Freon) in contenitori a pressione derivanti da:
 - dismissione di impianti e apparecchiature per estinzione incendi quali impianti fissi ad Halon, estintori, bombole, impianti di condizionamento, impianti frigoriferi relativi ad impianti industriali, militari e civili;
 - manutenzione, revisione e ricarica di impianti fissi ad Halon, estintori, bombole, impianti di condizionamento, impianti frigoriferi relativi ad unità navali della Marina militare.

L'attività principale di recupero/riciclo (R3/R4) è rivolta esclusivamente al gas denominato Halon (e in particolare Halon 1311 e Halon 1201) e ai contenitori (bombole) in cui tale gas è contenuto;

- ai sensi del combinato disposto dall'art. 184-ter, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dall'art. 9-bis, comma 1, lettera a) della Legge n. 210/2008, nelle more dell'emanazione di specifici criteri a livello comunitario ovvero nazionale, i rifiuti sottoposti a operazioni di recupero possono cessare di essere tali qualora conformi, non solo alle disposizioni di cui al DM 05/02/1998 e smi e al DM n. 161/2002 per il recupero in regime semplificato dei rifiuti non pericolosi e pericolosi, ma anche alle AU rilasciate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi e alle AIA di cui al Titolo III-bis della parte del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, riconoscendo pertanto all'atto autorizzatorio in regime ordinario la funzione di fissare, caso per caso, le condizioni ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto;
- l'impianto, da realizzarsi all'interno di uno stabilimento esistente sito in Comune di Russi, Via Romagnoli 4 di cui la società Tema Sistema SpA risulta avente titolo di disponibilità in qualità di affittuaria, ricade in area produttiva esistente e attrezzata con strade di accesso sufficienti all'attività prevista;
- nel contratto di affitto acquisito agli atti con l'istanza di AU risulta espressamente indicato che la locazione avrà una durata pari a 6 anni, con decorrenza dal 01/06/2015 e si rinnoverà automaticamente per ulteriori 6 anni; la scadenza è quindi attualmente fissata al 30/05/2027. Tale contratto di locazione ha durata inferiore alla validità dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (10 anni) che, in assenza del titolo di disponibilità dell'area, decadrà pertanto automaticamente;
- in data 16/12/2016 veniva presentata dalla società Tema Sistema SpA, congiuntamente alla società proprietaria, apposita SCIA al Comune di Russi per cambio di destinazione di alcuni locali ed esecuzione di opere sull'immobile esistente. Per la realizzazione dell'impianto non risultano necessarie opere soggette a titolo abilitativo edilizio da ricomprendere nella presente AU;
- le operazioni di stoccaggio e recupero dei rifiuti sono interamente previste all'interno del capannone esistente (per una superficie complessiva di circa 466 m²); nel piazzale esterno è previsto solo il deposito temporaneo delle bombole non riutilizzabili, comunque all'interno di cassone scarrabile coperto. Nell'impianto non è previsto l'utilizzo di acqua o altre sostanze liquide ad uso di processo. Sono previsti sistemi a circuito chiuso per il trattamento dell'Halon da recuperare. Non risultano pertanto emissioni in atmosfera e scarichi idrici derivanti dall'esercizio dell'impianto soggetti ad autorizzazioni ambientali settoriali da ricomprendere nella presente AU;
- il progetto preliminare dell'impianto risulta preventivamente sottoposto con esito positivo alla procedura di verifica (screening) ai sensi della LR n. 9/1999 e smi, secondo la decisione assunta dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 16/05/2016;
- è stata effettuata la verifica di completezza della domanda di AU presentata da Tema Sistemi SpA in data 23/12/2016 (ns. PGRA/2016/15949), il cui esito negativo comportava l'esigenza di richiedere integrazione documentale anche al fine di ottemperare compiutamente alle specifiche prescrizioni impartite ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con la decisione assunta dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 669/2016 in merito alla non assoggettabilità ad ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), con interruzione dei termini del procedimento (ns. PGRA/2017/797 del 23/01/2017);
- l'istanza di AU si intendeva pertanto formalmente completa con la presentazione in data 10/02/2017 (ns. PGRA/2017/1935) degli elementi documentali richiesti ai fini dell'avvio del procedimento, per cui si provvedeva a darne notizia mediante comunicazione ns. PGRA/2017/2632 del 27/02/2017;

- al fine di assumere la decisione finale, veniva convocata per il giorno 20/03/2017 l'apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi (ns. PGRA/2017/2632 del 27/02/2017), da cui risultano acquisite le conclusioni positive, con prescrizioni;
- in particolare, dai lavori della suddetta Conferenza dei Servizi emerge che:
 - ✓ in data 22/03/2017 veniva espresso il parere favorevole, con prescrizioni, dal Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica dell'AUSL Romagna (ns. PGRA/2017/4118);
 - ✓ è stato verificato che l'attività non è soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR n. 151/2011, come comunicato in data 22/03/2017 dal Comando Provinciale di Ravenna – Ufficio Prevenzione Incendi (ns. PGRA/2017/4043);
 - ✓ in data 27/07/2017 (ns. PGRA/2017/10376) la Provincia di Ravenna – Servizio Programmazione Territoriale riscontrava che con riferimento alla verifica di conformità alla Tavola 4 del vigente *Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale* (PTCP), l'area interessata dall'impianto di che trattasi non ricade tra le zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti. Evidenziava altresì che la Provincia di Ravenna non ha ancora provveduto all'adeguamento della Tavola 4 del PTCP, così come disposto dall'art. 24 delle NTA del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti* (PRGR);
 - ✓ risulta in corso l'attivazione da parte della Provincia di Ravenna della variante alla Tavola 4 del PTCP in recepimento al PRGR approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 67 del 3 maggio 2016. In tema di individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento/recupero dei rifiuti, pertanto, ad oggi non emergono elementi di contrasto con il vigente PTCP della Provincia di Ravenna, in quanto il procedimento di adeguamento è in fase istruttoria e ad oggi non risulta approvato/adottato alcun atto;
 - ✓ in data 06/09/2017 veniva espresso il parere favorevole espresso dal Comune di Russi - Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente (ns. PGRA/2017/12096 del 06/09/2017), come successivamente integrato e ribadito in data 15/10/2017 ns. PGRA/2017/13734 del 16/10/2017) a riscontro della richiesta di precisazioni avanzata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/13022;
- in data 26/09/2017 veniva altresì acquisita la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns. PGRA/2017/12962), a riscontro della richiesta di supporto tecnico avanzata da questa SAC con nota ns. PGRA/2017/2633 del 27/02/2017;
- in data 24/03/2017 veniva rilasciata la comunicazione antimafia liberatoria, ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PGRA/2017/12137 del 08/09/2017);
- risulta verificato il pagamento a favore di Arpae in data 27/10/2016 delle dovute spese istruttorie ai fini del rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RITENUTO che sussistono gli elementi e le condizioni per procedere al rilascio dell'AU ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per la realizzazione e la gestione dell'impianto in oggetto;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti pericolosi nell'impianto oggetto della presente AU è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR. n. 1991/2003, sulla base dei seguenti dati rilevabili nella documentazione allegata all'istanza di rilascio dell'AU e precisamente:

- ✓ Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di recupero (R3/R4) di rifiuti pericolosi (di cui al codice EER 160504*), comprese connesse operazioni di stoccaggio (R13-D15)
 - Potenzialità annua complessiva di trattamento (R3/R4) dell'impianto = 110 t/anno di rifiuti pericolosi
 - Calcolo importo garanzia finanziaria: 110 t x 15,00 €/t = 1.650,00 € → importo minimo = 100.000,00 €

- ✓ Importo garanzia finanziaria per l'esercizio di operazioni di deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (di cui al codice EER 140601*)
 - Capacità massima istantanea di stoccaggio (D15) = 16 t di rifiuti pericolosi
 - Calcolo importo garanzia finanziaria: $16 \text{ t} \times 250,00 \text{ €/t} = 4.000,00 \text{ €} \rightarrow \text{importo minimo} = 30.000,00 \text{ €}$
- ✓ Importo totale garanzia finanziaria = $100.000,00 \text{ €} + 30.000,00 \text{ €} = 130.000,00 \text{ €}$

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione dell'istruttoria per il rilascio dell'AU, ai sensi dell'art. 238 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, sono fissati pari a 150 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione in caso di richiesta di integrazioni ai fini istruttori;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI RILASCIARE, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, alla società **Tema Sistemi SpA** (C.F.-P.IVA: 01804440731) con sede legale in Comune di Russi, Via Romagnoli n. 4, l'Autorizzazione Unica (AU) per la realizzazione e la gestione di un nuovo impianto di recupero (R3-R4) comprese operazioni di stoccaggio (R13-D15) di rifiuti pericolosi costituiti da gas in contenitori a pressione in Comune di Russi, Via Romagnoli n. 4, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - Il soggetto gestore deve risultare titolare della disponibilità dell'area, per cui **entro il 30/04/2027** dovrà procedere alla proroga del contratto di locazione dell'immobile sito in comune di Russi, Via Romagnoli n. 4, pena l'automatica decadenza della presente autorizzazione. Detta proroga dovrà essere debitamente trasmessa ad ARPAE – SAC di Ravenna;
2. DI VINCOLARE l'esercizio dell'impianto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 2.a) I rifiuti pericolosi per cui è ammessa la messa in riserva (**R13**) in attesa del successivo recupero (**R3-R4**) nell'impianto sono esclusivamente i seguenti:

Descrizione rifiuti	Codice EER
Gas (Halon) in contenitori a pressione contenenti sostanze pericolose	16 05 04*

Per tale tipologia di rifiuti in ingresso all'impianto, la capacità massima istantanea di stoccaggio (R13) è fissata pari a **43 tonnellate** (comprensivo del peso dei contenitori), corrispondente in termini di movimentazione ad un quantitativo massimo annuo complessivamente fissato in 110 tonnellate/anno (comprensivo del peso dei contenitori).

Previo verifica analitica della trattabilità dell'Halon contenuto, i rifiuti messi in riserva (R13) sono avviati alle operazioni di recupero (R3-R4) nell'impianto che consistono in:

- svuotamento, compresa bonifica per il recupero/riciclo (**R4**) dei contenitori in pressione da utilizzare per la loro funzione originaria nell'impianto (per un quantitativo massimo annuo fissato in **60 tonnellate/anno**);
 - trattamento fisico per il recupero/riciclo (**R3**) dell'Halon contenuto (per un quantitativo massimo annuo fissato in **50 tonnellate/anno**) mediante filtrazione, essiccamento e separazione azoto per rimessa a titolo, con travaso in bombole, per il riutilizzo cessando la qualifica di rifiuto.
- 2.b) I rifiuti in ingresso di cui al codice EER 160504* non potranno rimanere messi in riserva (R13) presso l'impianto per un periodo superiore a **12 mesi** a far data dalla loro presa in carico.
 - 2.c) Per i rifiuti di cui al codice EER 160504* devono essere effettuate verifiche su tutti i contenitori in ingresso all'impianto. Le determinazioni analitiche sull'Halon contenuto, propedeutiche al recupero, devono essere eseguite da laboratori certificati. Nel rapporto di prova dovrà comparire chiaramente l'identificativo del contenitore da cui è stato prelevato il campione analizzato.

- 2.d) Dalla valutazione delle risultanze analitiche di cui sopra, sono individuati contenitori di Halon non recuperabile che costituiscono refiuti di cui al codice EER 160504* da destinare allo smaltimento esterno presso impianti autorizzati, per cui è consentito il deposito preliminare nell'impianto, con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15) fissata pari a 32 tonnellate (comprensivo del peso dei contenitori).
- 2.e) La messa in riserva (R13) e il deposito preliminare (D15) dei rifiuti pericolosi costituiti da Halon in contenitori a pressione (codice EER 160504*) non costituiscono operazioni autonome di stoccaggio di rifiuti ma attività ausiliarie, funzionali e strettamente connesse con il trattamento finalizzato al recupero (R3/R4) nell'impianto;
- 2.f) Ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, l'Halon ottenuto dal trattamento per il recupero/riciclo (R3) dei rifiuti di cui al codice EER 160504* viene travasato in appositi contenitori e reimpigato qualora risultino rispettate le specifiche tecniche di riferimento riportate nella norma ISO 7201 e in particolare:
- Purezza: min. 99,6%
 - Acidità: max 3,0 ppm
 - Acqua: max 10 ppm
 - Sedimenti in sospensione: non visibili
- Il prodotto viene stoccato in appositi recipienti in ottemperanza alle normative vigenti, identificato con idonea cartellonistica e separato in funzione della tipologia (*Halon 1301 – Halon 1211*).
- 2.g) Ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto, i contenitori derivanti dalle operazioni di svuotamento dei rifiuti di cui al codice EER 160504* e sottoposti a ciclo di bonifica nell'impianto per il recupero/riciclo (**R4**) devono essere certificati secondo la normativa vigente per poter essere reimpiegati nell'impianto stesso.
Qualora non reimpiegabili per la loro funzione originaria, i contenitori bonificati costituiscono rifiuti prodotti in proprio identificati con codice EER 160106 per cui, in attesa di essere avviati a recupero/smaltimento esterno presso impianti autorizzati, è consentito il deposito temporaneo presso il piazzale esterno all'impianto (in cassone scarrabile chiuso) nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 183, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.
- 2.h) Anche ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è fatto salvo altresì il rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- 2.i) Ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
- 2.j) Si fa riserva di aggiornare/riesaminare la presente AU alla luce dell'emanazione di successivi decreti applicativi del D.Lgs. n. 152/2006 e smi ai fini della cessazione di qualifica di rifiuto.
- 2.k) Anche al fine di verificare i quantitativi di rifiuti in ingresso di cui al codice EER 160504* effettivamente avviati a recupero nell'impianto e quelli avviati a smaltimento, il gestore è tenuto a redigere apposita procedura che definisce le modalità adottate per quantificare in maniera univoca Halon e contenitori.
Tale procedura dovrà essere trasmessa per la valutazione al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**.
La procedura condivisa e vidimata da ARPAE – ST di Ravenna, da intendersi assunta quale parte integrante della presente AU, dovrà essere tenuta a disposizione presso l'impianto e desibita ad ogni richiesta da parte degli organi di controllo.
Ogni modifica della procedura in uso è soggetta a nuova valutazione, ai fini della condivisione, da parte di ARPAE – ST di Ravenna.
- 2.l) Nell'impianto è altresì autorizzato il **deposito preliminare (D15)** dei seguenti rifiuti pericolosi costituiti da Freon in contenitori a pressione da destinare allo smaltimento esterno presso impianti autorizzati:

Descrizione rifiuti	Codice EER
Clorofluorocarburi, HCFC, HFC	14 06 01*

con capacità massima istantanea di stoccaggio (D15) fissata pari a 16 tonnellate (comprensivo del peso dei contenitori), corrispondente in termini di movimentazione ad un quantitativo massimo annuo di rifiuti in ingresso fissato in 11 tonnellate/anno (comprensivo del peso dei contenitori).

- 2.m) È fatto salvo il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, per cui il gestore è tenuto agli adempimenti verso gli Enti competenti.

- 2.n) Il gestore è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico nonché del formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) di cui alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ovvero degli analoghi adempimenti istituiti attraverso sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto di stoccaggio e di trattamento per il recupero presso l'impianto nonché dei rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività autorizzate.
- 2.o) L'impianto deve essere presidiato da un sistema di aspirazione localizzato che consenta l'allontanamento dal locale di lavoro dei gas che potrebbero liberarsi da perdite accidentali o a causa di errate manovre durante le operazioni di recupero. Nell'impianto deve inoltre essere disponibile idonea doccetta lava occhi.
- 2.p) I locali posti al primo piano dell'immobile devono essere utilizzati esclusivamente come depositi/archivi.
3. Di stabilire che **prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto**, il gestore è tenuto a prestare a favore di questa Agenzia (Arpae - Direzione Generale Bologna - Via Po, 40139 Bologna), pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, una garanzia finanziaria per un importo pari a **130.000,00 €** secondo le seguenti modalità:
- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- La garanzia finanziaria deve avere durata pari a quella della presente AU, maggiorata di 2 anni.
- Tale garanzia finanziaria potrà essere svincolata da questa Agenzia in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo decorrenza di un termine di 2 anni dalla data di cessazione dell'esercizio dell'impianto.
- L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto rilasciata è sospesa fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della relativa garanzia finanziaria da parte di questa SAC. Fino alla predetta comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte di ARPAE – SAC di Ravenna non potranno pertanto essere svolte operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti oggetto della presente AU.
- Presso l'impianto, unitamente all'AU, dovrà essere tenuta la comunicazione di avvenuta accettazione da parte di questa SAC della garanzia finanziaria prestata per esibirla ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento di rifiuti nell'impianto oggetto della presente AU dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;
5. Di concedere la presente AU per un periodo di **10 anni** a decorrere dalla data di rilascio ed è **rinnovabile**. A tal fine **almeno 180 giorni prima della scadenza** della stessa, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo**; fino alla decisione espressa dall'autorità competente sul rinnovo, l'attività potrà essere proseguita previa estensione della garanzia finanziaria prestata;
6. Di stabilire che eventuali modifiche da apportare all'impianto oggetto della presente AU devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, costituiscono modifica sostanziale eventuali varianti in corso d'opera o di esercizio per cui l'impianto non risulta più conforme all'autorizzazione rilasciata;
7. Di trasmettere - con successiva comunicazione - la presente AU alla Ditta richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo, e agli enti interessati per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.